

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE

cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 84/2024

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **68920** del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 28 luglio 2022, proposto da **G. G.** (c.f.: OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raoul Scotto di Tella (c.f.: SCTRLA62M09F839X) e Silvia Cordova (c.f.: CRDSLV75T42G273M), con i quali elettivamente domicilia in Palermo alla Piazza Virgilio 4;

CONTRO

l'**Istituto Nazionale Previdenza Sociale** (I.N.P.S.), quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, c. 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Gramuglia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Palermo, in via Laurana, n. 59;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, con l'assistenza della sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il mezzo introduttivo del presente giudizio, il sig. G. chiedeva l'accertamento del diritto all'assegno per il nucleo familiare sulla prestazione pensionistica in godimento, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Premetteva di essere titolare di pensione VOCTPS n. OMISSIS e di avere avanzato istanza in data 15.09.2021 alla competente sede INPS onde ottenere la liquidazione e il pagamento degli assegni per in nucleo familiare ex art. 2 del D.L. n. 69 del 1988 convertito in legge n. 153 del 1988, domanda rimasta inevasa.

A sostengo della propria pretesa, richiamato il quadro normativo di riferimento, parte ricorrente deduce che alla domanda sono stati allegati le dichiarazioni relative al reddito posseduto dallo stesso e che dalla stessa si evince che il ricorrente, oltre al trattamento pensionistico percepito (ed erogato dall'Istituto) non ha dichiarato altri redditi, che il coniuge, signora C., non possiede altri redditi e che la stessa, come si evince dalla documentazione in atti, fa parte del nucleo familiare del richiedente.

Afferma, pertanto, che, alla luce di quanto dedotto e della documentazione depositata unitamente al ricorso (certificato di famiglia storico e certificato tributario del richiedente e del coniuge), esistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Chiedeva in conclusione di: *1) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto, dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento*

di famiglia con maturazione dalla data di presentazione della domanda amministrativa; 2) condannare, di conseguenza, l'INPS alla corresponsione, in favore dell'istante dei ratei maturati oltre interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza dalla maturazione e fino al soddisfo; 3) condannare, in ogni caso, l'INPS, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore degli avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Cordova antistatari.

2. L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria trasmessa a mezzo pec il 29 settembre 2023, precisava di aver liquidato l'assegno per il nucleo familiare di cui alla domanda del 15 settembre 2021, in favore del ricorrente e che il trattamento di famiglia sarebbe stato corrisposto sulla rata di dicembre p.v. per il periodo 01.10.2020 / 28.02.2022.

Per completezza, evidenziava anche che dal 01.03.2022 il ricorrente percepisce assegno unico, in sostituzione dell'assegno nucleo familiare.

Allegava la schermata liquidazione della prestazione richiesta e rassegnava le seguenti conclusioni: *Voglia Codesta Ecc.ma Corte - Concedere, in attesa dell'effettivo pagamento, un rinvio al fine di Dichiarare cessata la materia del contendere. -Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio*

3. All'udienza dell' 11 ottobre 2023 con ordinanza a verbale il Giudice, uditi i procuratori delle parti i quali rilevavano che il provvedimento di liquidazione era stato emesso ma non era ancora stato effettuato il pagamento e pertanto concordavano per un rinvio del giudizio, rinviava la causa all'udienza del 20 febbraio 2024 onde verificare il pagamento

delle spettanze già liquidate dall'Inps, come da istanza delle parti.

4. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Silvia Cordova, per parte ricorrente, rileva che la prestazione è stata liquidata e pagata dall'INPS a dicembre 2023 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese legali da distrarsi a favore dei procuratori; l'avv. Elisabetta Violante, per l'INPS, aderiva alla richiesta di pronuncia di cessata materia, chiedendo la compensazione delle spese. Il Giudice ha, quindi, posto la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della prestazione della prestazione, c.d. assegni per il nucleo familiare, di cui al D.L. n. 69 del 1988 art. 2 convertito in legge n. 153 del 1988 e s.m.i. nei termini sopra riferiti.

2. Va preliminarmente osservato che le parti si sono date reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in senso satisfattivo per il ricorrente.

3. Al riguardo è noto che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del c.p.c. e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio. Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003,

n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

La cessazione della materia del contendere rappresenta, dunque, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinunzia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (Cfr., ex plurimis Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, in senso adesivo alle deduzioni del convenuto e ai provvedimenti emessi dall'Istituto in via

satisfattiva della pretesa azionata, è dunque venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, segnatamente, della portata satisfattiva che il ricorrente riconosce ai provvedimenti adottati dall'amministrazione.

4. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che il pagamento da parte dell'INPS delle spettanze pretese è avvenuto solo recentemente, dopo l'introduzione del giudizio, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n**. 68920**, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 22 febbraio 2024

Pubblicata il 27 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G.G. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 27 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)